



Villa Lagarina, 23.12.2016

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di artifici pirotecnici sul territorio comunale (fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi, lanterne cinesi e simili)

ORDINANZA N° 57

LA SINDACA

Visto l'art. 8, comma 1, punto 13 dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige.

Visto l'art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Vista la Legge provinciale 1 luglio 2011 n. 9.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre 2016.

Visto l'art. 27 del vigente Regolamento comunale di polizia urbana.

Considerata la pericolosità in generale, dell'utilizzo di artifici pirotecnici, aggravata in particolari periodi dell'anno dal clima siccitoso. Considerato altresì il disturbo e disorientamento provocato dei cosiddetti botti sia alla popolazione che agli animali domestici e selvatici.

Dato atto che i manufatti di cui sopra possono provocare seri danni a cose, animali, persone incidendo pesantemente sulla sicurezza pubblica.

Rilevata la propria competenza ad adottare, sul territorio comunale, opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti, per fronteggiare situazioni di possibile pericolo.

In via d'urgenza,

ORDINA

Con decorrenza immediata e permanente, il divieto assoluto d'accensione di fuochi e falò e d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, lanterne cinesi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, su tutto il territorio comunale, incluso il perimetro dei centri abitati.

È concessa deroga in occasione del Capodanno, nei soli centri abitati e purché lontani da zone aperte quali prati, boschi, parchi, etc., all'accensione di alcuni prodotti pirotecnici cosiddetti declassificati o di libera vendita (stelle filanti, fontane luminose, etc.), purché di bassa rumorosità e per i quali non sia previsto lo sparo e il lancio oltre i 3 metri dal suolo.

Ulteriori deroghe possono essere concesse dalla Sindaca a seguito di specifica richiesta e valutazione.

È fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza.

L'accertamento di eventuali violazioni alla presente spetta a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita, ex L. 689/81, con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio e in forma cartacea su tutti gli albi comunali.

LA SINDACA

Romina Baroni